
CODICE ETICO FORNITORI

BB LINE SRL

Via Enrico Fermi, 9
Ponte San Pietro (BG)
P.I. 00861990166



02/12/2016

CODICE ETICO FORNITORI

INTRODUZIONE

BB Line ha elaborato un Codice etico di condotta dei fornitori (“Codice di Condotta”) per illustrare le aspettative globali in materia di integrità dell'attività commerciale, delle pratiche lavorative, di salute e sicurezza dei collaboratori, e di gestione ambientale.

Il “Codice di Condotta” di BB Line è destinato a completare il Codice Etico Aziendale e definisce i principi di base ai quali dovranno attenersi i fornitori di beni e servizi di BB Line e gli intermediari terzi, relativamente alle loro responsabilità nei confronti dei propri stakeholder e dell'ambiente.

PRINCIPI FONDAMENTALI

BB Line richiede ai propri fornitori il rispetto dei seguenti principi:

I. Etica aziendale

a) *Rispetto delle leggi:*

Il Fornitore è tenuto a osservare le leggi e le norme nazionali e transnazionali nonché gli accordi internazionali applicabili.

b) *Sicurezza dei prodotti*

I prodotti e i servizi del fornitore non devono costituire un rischio per la salute umana e per l'ambiente e devono essere conformi alle norme concordate o prescritte dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti. Il fornitore deve comunicare adeguatamente le indicazioni sulla sicurezza d'impiego.

c) *Divieto di corruzione attiva e passiva*

Non è ammessa alcuna forma di corruzione. Sono vietati in particolare la corruzione, il pagamento di tangenti e il ricatto per influenzare in tal modo i rappresentanti di partner commerciali, la politica, l'amministrazione, la giustizia o l'opinione pubblica.

d) *Concorrenza leale*

Il fornitore deve esercitare qualsiasi attività commerciale attenendosi alle regole della concorrenza leale e rispettare le leggi antitrust applicabili e le leggi contro la concorrenza sleale.

e) *Tutela della proprietà intellettuale*

Il fornitore deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei terzi.

II. Rispetto dei diritti umani

a) *Divieto del lavoro minorile*

Il fornitore non può impiegare lavoratori di età inferiore a 16 anni come da legge finanziaria del 2007 (296/2006) che ha elevato il limite di età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni con obbligo dell'istruzione scolastica per almeno 10 anni.

b) *Divieto del lavoro forzato*

È vietata qualsivoglia forma di lavoro forzato o obbligatorio. Il fornitore non può obbligare i dipendenti a consegnare un documento di identificazione, il passaporto o il permesso di lavoro come condizione preliminare per l'assunzione.

c) *Divieto di discriminazione*

Il fornitore è tenuto al rispetto delle pari opportunità in fase di assunzione, durante il rapporto di lavoro e nella retribuzione. Non sono ammesse discriminazioni basate su sesso, età, appartenenza etnica o nazionale, religione, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o eventuali handicap.

d) *Divieto di sanzioni disciplinari*

Il fornitore non può usare nei confronti dei dipendenti alcuna forma di punizione corporale o coercizione mentale. Ciò vale in particolare nel caso in cui i dipendenti segnalino in buona fede pratiche aziendali che violano le norme nazionali o internazionali o i regolamenti interni.

III. Condizioni lavorative rispettose delle norme di diritto del lavoro

a) *Sicurezza e salubrità sul posto di lavoro*

La sicurezza e la salubrità sul luogo di lavoro devono essere garantite entro i parametri minimi previsti dalle norme nazionali. Il fornitore è tenuto a introdurre direttive e procedure in materia di sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro e a renderle note ai propri dipendenti al fine di ridurre o prevenire in tal modo infortuni e malattie professionali.

b) *Salari sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa*

Il fornitore retribuisce i dipendenti in misura adeguata, garantendo i salari minimi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o dagli standard di settore. Ogni dipendente deve essere in grado di soddisfare i bisogni fondamentali del proprio nucleo familiare e possedere inoltre un reddito liberamente disponibile. Il fornitore eroga al dipendente le prestazioni sociali che gli spettano per legge. Egli assicura la corresponsione delle retribuzioni in modo trasparente, con regolarità e con mezzi di pagamento ammessi dalla legge. Sono vietate trattenute sui salari illegali, ingiustificate o per fini disciplinari.

c) *Orari di lavoro ragionevoli*

Il fornitore vigila affinché l'orario di lavoro non superi la durata massima consentita dalle leggi locali o dalla contrattazione collettiva o dagli standard di settore. Il lavoro straordinario deve essere svolto esclusivamente su base volontaria e deve essere retribuito a norma di legge. I lavoratori hanno inoltre diritto a un regolare periodo di ferie annuali.

d) *Libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva*

I dipendenti hanno il diritto di contrattazione collettiva e di organizzazione sindacale. Se per motivi politici nel paese non sono ammessi i sindacati, il fornitore

deve consentire ai lavoratori di organizzarsi in altre forme di associazione indipendente. Non sono ammesse da parte sua discriminazioni nei confronti né dei rappresentanti dei lavoratori a causa della loro funzione né dei dipendenti per la loro appartenenza a un'organizzazione sindacale

IV. Rispetto degli standard ambientali

a) *Uso parsimonioso delle risorse*

Il fornitore riduce al minimo il consumo di materie prime in tutte le fasi della sua attività. In particolare, egli presta attenzione a un impiego parsimonioso dell'energia e dell'acqua. Laddove possibile, deve essere privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

b) *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento*

Il fornitore riduce al minimo qualsiasi tipo di emissione secondo le tecnologie disponibili. Egli controlla le emissioni inquinanti e le sottopone a trattamento prima del loro rilascio nell'ambiente. Il fornitore dovrebbe evitare il più possibile i rifiuti o provvedere al loro riciclaggio. Se ne esistono le condizioni, i materiali impiegati dovrebbero essere riciclati. Il fornitore sviluppa procedure atte a regolare il trasporto e lo stoccaggio nonché il trattamento e lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti.

c) *Astensione dall'uso di sostanze pericolose*

Nella misura del possibile devono essere evitate le sostanze il cui rilascio costituisce un pericolo per l'uomo e l'ambiente. Il fornitore applica inoltre un sistema di gestione delle sostanze pericolose che ne garantisce l'impiego, il trasporto, lo stoccaggio, il ritrattamento, il riciclaggio e lo smaltimento sicuri.

d) *Prodotti compatibili con l'ambiente*

Il fornitore deve prestare attenzione a sviluppare prodotti e servizi in modo che il loro utilizzo consenta un impiego parsimonioso dell'energia e delle risorse naturali. Dopo il loro uso, i prodotti dovrebbero essere idonei al reimpiego, il riciclaggio o lo smaltimento privo di rischi.

RESPONSABILITA'

BB Line chiede l'applicazione del presente "Codice di Condotta" ai propri Fornitori e relativi subcontraenti e subfornitori.

Il rispetto di questo Codice è considerato come una condizione obbligatoria per le relazioni contrattuali tra il Fornitore e BB Line.

In caso di mancata conformità saranno richieste delle misure correttive immediate secondo la gravità della o delle violazioni dei principi elencati nel presente documento.

Pertanto il presente "Codice di Condotta" è allegato alle "condizioni generali d'acquisto".

CONTROLLO E SUPERVISIONE DELLA CONFORMITA'

Il Fornitore si impegna a trasmettere a BB Line, tutte le informazioni e i documenti utili a dimostrare il rispetto del presente "Codice di condotta".

BB Line ha il diritto di sottoporre ad indagine in qualsiasi momento, previa notifica, le sedi dei Fornitori (produzione, amministrazione, logistica, ecc.) beneficiando di un accesso all'area dell'impianto e a qualsiasi documento utile o rilevante. L'indagine sarà comunque limitata alla verifica della conformità con i punti del presente documento.

Sulla base delle risultanze dell'audit è dovere del Fornitore comunicare a BB Line il piano di azione e la relativa tempistica per ottemperanza ai principi del presente "Codice di Condotta".

BB Line potrà verificare l'applicazione del piano d'azione.

ACCETTAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Il Fornitore di BB Line con la sua sottoscrizione si impegna per se', per le proprie società controllate o controllanti, per i propri amministratori, dipendenti, consulenti e professionisti a rispettare e ad agire in conformità con questo "Codice fornitore".

Il Fornitore si impegna a rispettare il presente documento anche nelle transazioni con i propri subcontraenti, fornitori, le proprie consociate e/o società gemelle, ad informare adeguatamente i dipendenti in merito ai contenuti del Codice, e ad informare BB Line di qualsiasi difficoltà riscontrata nell'implementazione di questo Codice.

BB Line incoraggia il Fornitore a nominare un Responsabile dell'adeguata gestione della conformità col presente Codice e la relativa estensione a tutta la catena di fornitura.

Questo "Codice di Condotta" non costituisce un'esenzione per il Fornitore e i suoi subcontraenti, fornitori, le sue consociate e/o società gemelle ad agire in conformità con tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili, nei casi in cui queste leggi prevedano standard più rigorosi per l'applicazione di questi principi fondamentali.

Ponte San Pietro, 2 dicembre 2016

PER BB LINE SRL

Firma: _____

Timbro:



PER IL FORNITORE

Ragione Sociale: _____

Indirizzo: _____

Firma: _____

Timbro:

